


VERBALE DI ESAME CONGIUNTO
Cassa Integrazione Guadagni in Deroga

Art. 22, co. 1, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e dell'art. 17 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'art 2, del Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020.

Oggi, **10 aprile 2020**, si sono incontrati, non di persona ma, in ragione dello stato di emergenza sanitaria presente nel nostro Paese, in videoconferenza Microsoft Teams:

- **ETERNEDILE S.p.A.**, codice fiscale 00766930374, partita IVA 00522801208, matricola INPS n. 5011512739, con sede legale in, 41122, Modena, Via Finzi, n. 481 e punti di vendita dislocati in 5 regioni del territorio nazionale, in persona del Presidente del proprio C.d.A. e legale rappresentante pro tempore, Dott. Franco Nessi oggi rappresentata da Caterina Nessi, Amministratore della Società medesima con delega alle Risorse Umane e da Erica Betta, Responsabile Risorse Umane, assistite dall'Avv. Eugenio Pelosi (in seguito per brevità anche "la Società");
- **OO.SS. Nazionali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil** rappresentate da Gabriele Guglielmi, Dario Campeotto e Marco Marroni (in seguito per brevità anche "le OO.SS.")

congiuntamente, "Le Parti"



Premesso che:

- A. la Società, codice fiscale 00766930374, partita IVA 00522801208, matricola INPS n. 5011512739, codice ATECO: 46.73.1, con sede legale in, 41122, Modena, Via Finzi, n. 481 e punti di vendita dislocati in 5 regioni del territorio nazionale, commercializza materiali da costruzione, prodotti per l'edilizia, per la termoidraulica e articoli affini e connessi, attraverso una rete di filiali;
- B. l'attività della Società è svolta attraverso:
 - n. 3 (tre) unità lavorative nella Regione Lombardia;
 - n. 19 (diciannove) unità lavorative nella Regione Emilia Romagna (ivi compresa la sede legale);
 - n. 1 (una) unità lavorativa nella Regione Marche;
 - n. 6 (sei) unità lavorative nella Regione Toscana;
 - n. 9 (nove) unità lavorative nella Regione Abruzzo,per complessive **38 unità lavorative** così per come dettagliatamente esposto nella lettera informativa di avvio della presente procedura;
- C. le unità lavorative / punti vendita sopra indicati hanno una organizzazione autonoma in quanto svolgono un'attività idonea a realizzare un completo ciclo commerciale, unitamente ai lavoratori in forza in via continuativa;
- D. il CCNL applicato è quello per i "Dipendenti da aziende del Terziario: Distribuzione e Servizi - Confesercenti" e la Società dichiara di aderire all'Ente Bilaterale Confesercenti;
- E. l'orario di lavoro contrattuale adottato in Azienda è articolato secondo le seguenti modalità: 40 ore settimanali (commisurate sul full-time, fermo restando che vi sono lavoratori che operano in part-time);
- F. con PEC in data 02.04.2020 ore 13.46, la Società informava il Ministero e le OO.SS. in merito all'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga (CIGD), ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, conseguenti all'emergenza epidemiologica



da COVID-19 nonché ai sensi dell'art 2 del Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020 e dell'art. 17 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 in favore di **n. 324 complessivi lavoratori dipendenti**;

- G. la richiesta di attivare la cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) si rende necessaria a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, mediante specifica causale "COVID-19 nazionale";
- H. con PEC in data 07.04.2020 ore 15.00, le OO.SS. si costituivano nella procedura richiesta dalla Società e, intercorsi contatti per le vie brevi, le parti concordavano di incontrarsi, in videoconferenza, per l'esperimento dell'esame congiunto, in data 10.04.2020 ore 09.30;
- I. la Società ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto non trovano applicazione le altre tutele previste, in costanza di rapporto di lavoro e per la stessa causale, dagli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 nonché dai titoli I e II del D.Lgs. n. 148/2015.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- 1. al fine di ridurre al minimo l'impatto sociale derivante dallo stato di crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, la Società presenterà istanza di CIGD al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente secondo quanto previsto dall'art. 2, del Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020 e dalla Circolare n. 8 del 08.04.2020 del Ministero del Lavoro, per richiedere la concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ai sensi dell'art. 22, co. 1, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e dell'art. 17 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, attraverso la specifica causale "COVID-19 nazionale";
- 2. il ricorso alla CIGD interesserà un totale complessivo di **n. 324 lavoratori dipendenti (fra full-time e part-time)**, secondo la distribuzione di cui all'Allegato A del presente verbale, nel periodo tra il 23.03.2020 ed il 24.05.2020;
- 3. l'applicazione della CIGD è prevista per la seguente durata: dal 23.03.2020 al 24.05.2020 per complessive 9 settimane. Resta inteso che la durata dei trattamenti potrà intendersi esteso in funzione di successivi interventi normativi o concessioni derivanti dagli Accordi Quadro previsti a livello regionale previa comunicazione ed informativa alle Parti stipulanti;
- 4. in ragione di quanto stabilito dall'art. 41 del D.L. 08.04.2020, n. 23, l'intervento interesserà i lavoratori in forza alla Società sino alla data del 17.03.2020 (data di entrata in vigore del c.d. "Decreto Cura Italia"). In caso di successive modifiche alla norma di riferimento, l'applicazione della CIGD potrà riguardare anche i dipendenti risultanti in forza successivamente alla data sopra indicata;
- 5. i dipendenti coinvolti nell'applicazione della CIGD potranno essere posti in sospensione dal lavoro fino a 0 (zero) ore per l'intera durata del trattamento con modalità di equa rotazione, compatibilmente con la fungibilità delle mansioni, in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative (ivi comprese le esigenze di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro);
- 6. la modalità di pagamento avverrà – ai sensi dell'art. 22, c. 6, del D.L. n. 18/2020 e Circolare Ministero del Lavoro 08.04.2020, n. 8 – mediante pagamento diretto da parte dell'INPS;
- 7. la Società, soggetto meramente commerciale (e, in ragione della crisi epidemiologica che ha determinato la sospensione dell'attività di cantieristica e, più in generale, delle attività della propria Clientela, in



situazione di crisi di liquidità) dichiara, per quanto riguarda l'eventuale anticipazione delle competenze, che si atterrà alle disposizioni di legge ma che, senza onere e/o responsabilità propria, si renderà disponibile a favorire l'accesso da parte dei lavoratori ai trattamenti di anticipazione delle indennità di Cassa Integrazione da parte del Sistema Bancario come previsto dalla convenzione ABI vigente;

8. per il periodo di applicazione della CIGD si determinerà il conseguente riproporzionamento degli istituti retributivi e normativi connessi al rapporto di lavoro;
9. al fine di monitorare l'evoluzione delle norme nazionali e/o regionali relative all'utilizzo della CIGD nonché l'applicazione della stessa, a richiesta delle Parti, potranno attivarsi confronti a livello territoriale;
10. per le/i lavoratrici/lavoratori iscritte/i alle organizzazioni sindacali presenti in azienda, la stessa s'impegna ad indicare nel modello SR41 che presenterà all'INPS al fine dell'accoglimento della domanda, i Codici distintivi ivi specificati delle Sigle Sindacali riferiti alla relativa Categoria alla quale la/il lavoratrice/lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa. I codici che la Società dovrà utilizzare saranno i seguenti:
 - per la Filcams Cgil indicare 0106
 - per la Fisascat Cisl indicare 0211
 - per la Uiltucs indicare 0306.
11. Visto quanto sopra, le Parti si danno atto di aver effettuato la consultazione per l'intervento della cassa integrazione guadagni in deroga concessa ai sensi dell'art. 22, co. 1, del D.L. 13.03.2020, n. 18 e dell'art. 17 del D.L. 02.03.2020, n. 9, nonché dell'art 2, del D.INT. 24.03.2020.

L.C.S.

Caterina Nessi
Eternedile S.p.A.



Erica Betta
Eternedile S.p.A.




Eugenio Pelosi
Avvocato



Gabriele Guglielmi
Filcams CGIL



Dario Campeotto
Fisascat Cisl



Marco Marroni
Uiltucs UIL

